



FIBIS
FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO
TRIBUNALE FEDERALE

Procedimento nr.

22/2017 Registro Procura Federale

Il Tribunale Federale ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

nel procedimento disciplinare contro

- **i tesserati:**
- **Sig.ra AGOSTINI SIMONA, [redacted] tesserato presso Accademia del Biliardo ASD Firenze, tessera Fibus n. FB01A018;**
- **Sig. EUGENIO DOMINGO, [redacted] presidente del CSB Il Barone di Marsala, tessera FIBIS n. FB06A773;**
- **Sig.ra CRISTINA MOSCETTI, [redacted] tesserata presso il CSB Koala 2.0 APS di Roma, tessera FIBIS n. FB57A690;**

per rispondere della violazione della violazione dell'art. 1 e 11 del vigente Regolamento di giustizia della Fibus, per quanto indicato nell'atto di deferimento che si allega e fa parte integrante del presente provvedimento;

Premesso

Il procedimento disciplinare trae origine dall'esposto del Presidente Federale FIBIS, Dott. Andrea Mancino.

All'udienza del 20 dicembre 2017 nessuno è comparso, Agostini e Moscetti hanno fatto pervenire memorie.

Il P. F. illustrava le proprie conclusioni e, riquilificato l'art. 11 del vecchio regolamento nel nuovo art. 8 Reg. Giustizia FIBIS, chiedeva applicarsi la sanzione della sospensione da ogni attività per la durata di mesi 3.

Motivazione

Il Tribunale ritiene che dagli atti emerga la responsabilità disciplinare dei tesserati per la violazione contestatagli.

Agli stessi viene contestato di aver recato offesa al decoro e alla reputazione della Federazione e dei suoi dirigenti attraverso più *post* pubblicati su Facebook, nei quali venivano espressi giudizi offensivi nei confronti della Federazione e dei suoi Dirigenti.

D'altronde i tesserati AGOSTINI e MOSCETTI, attraverso una memoria che hanno fatto pervenire al Tribunale, hanno ammesso le proprie responsabilità, scusandosi per quanto scritto.

Alla luce di quanto sopra riportato si ritiene di dover differenziare la sanzione richiesta dalla Procura Federale che appare idonea e congrua per il tesserato EUGENIO DOMINGO (peraltro autore di un commento contenete affermazione di carattere più grave), mentre può essere ridotta grazie riconoscimento delle attenuanti ex art. 33, comma 2, Regolamento di Giustizia, alla luce dell'ammissione di responsabilità e del corretto comportamento processuale per AGOSTINI e MOSCETTI.

PQM

Il Tribunale Federale


- ritenuta sussistente la responsabilità disciplinare per l'incolpazione, applica all'incolpato **EUGENIO DOMINGO**, in atti meglio generalizzato, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 3 (tre);
- applica alle incolpate AGOSTINI SIMONA e MOSCETTI CRISTINA la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 2 (due).

Manda alla segreteria federale perché notifichi il presente provvedimento alle parti ed ai fini della pubblicazione a mezzo internet (sito FIBIS) della decisione.

Bologna, 20 dicembre 2017

Il Presidente del Tribunale Federale

Avv. Roberto Filocamo




I consiglieri

Avv. Elisa Fabbri



Avv. Antonio Materia





FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

PROCURA FEDERALE

ATTO DI DEFERIMENTO

Procedimento nr. 22/2017 Rg. Procura FIBIS.

La Procura Federale della FIBIS, in persona dell'avv. Massimiliano Cané, letti gli atti d'indagine e l'esposto dell'11.09.2017 a firma del Presidente nazionale dott. Andrea Mancino che per stralci si riporta quale parte integrante del presente atto:

Al Procuratore Federale

per il tramite della Segreteria F.I.Bi.S.

ESPOSTO

Il sottoscritto Dott. Andrea Mancino

in

qualità di Presidente F.I.Bi.S.;

premesse

- *che il giorno 01.08.17 veniva pubblicato sul sito federale e "linkato" sulla pagina Facebook Fibis il nuovo regolamento tecnico sportivo della sezione steccaper la stagione 2017/18;*
- *che tale regolamento contiene diverse novità, tra le quali, per quanto qui interessa, l'unificazione dell'attività sportiva maschile e femminile, con la conseguenza che, abolito il vecchio circuito BTF (riservato alle sole donne), ora le Atlete potranno partecipare a tutte le gare ed alle finali dei Campionati Italiani di categoria che diventeranno quindi "misti";*
- *che, successivamente, su Facebook venivano postati una serie di commenti, sia favorevoli che contrari a questa scelta comunque "epocale";*
- *che, in particolare, tal **Agostini Simona**, [redacted] (Tessera n. FB01A018 Accademia del Biliardo A.S.D. Firenze), sul proprio profilo (numero contatti: 4199), all'evidenza contraria alla cancellazione della BTF, in data 04.08.17, alle ore 14,37, postava il seguente commento: "Vorrei ringraziare la nostra federazione per aver fatto l'ultima mossa per farci passare la voglia di continuare a giocare a biliardo... a cui ormai interessa solo andare a fare gli splendidi all'europoi e al mondiale!!!! vi ringrazio per avere mandato a puttane 22 anni di sacrifici...; rincarando successivamente la dose "Con questo post vorrei solo far*

capire a tutto il mondo **quanto fanno schifo!!!** e posso dire davvero tutto il mondo visto quanti contatti ho...”;

· che interveniva tal **Eugenio Domingo**, [redacted] (Tessera Atleta e Presidente n. FB06A773 A.S.D. Il Barone di Marsala) a dar man forte: “Casa Simona hai proprio ragione, siamo in mano ad un gruppo di incapaci di organizzare.....ma mooolto **bravi e fotterci i soldi**” a cui Agostini Simona rispondeva “Caro eugenio proprio per quello (quindi 'fottere il denaro') sono bravi ad organizzare!!!;

· che tal **Cristina Moschetti**, [redacted] (Tessera Atleta e Rappresentante Tecnicin. FB57A690 Koala 2.0 A.P.S. di Roma) commentava: “E ricorda che **la fibis è a scopo di lucro e profitto per pochi eletti**. Se non fate guadagnare siete OUT”;

· che non occorre dilungarsi molto quanto ad illiceità dei commenti in oggetto, costituente violazione dell'art. 1, 2° comma, e art. 11 Regolamento di Giustizia, oltrechè forse integrante gli estremi del reato di diffamazione di cui all'art. 595 C.P., con l'aggravante di cui al 3° comma.

Tanto premesso,

chiede

che il Procuratore Federale voglia intraprendere l'attività d'indagine nei confronti dei soggetti sopra indicati avviando eventualmente i procedimenti disciplinari nei confronti degli stessi per gli illeciti sopra descritti.

Rilevato che le condotte poste in essere dai tesserati:

Agostini Simona, [redacted] (Tessera n. FB01A018 Accademia del Biliardo A.S.D. Firenze);

Eugenio Domingo, [redacted] (Tessera Atleta e Presidente n. FB06A773 A.S.D. Il Barone di Marsala);

Cristina Moschetti, [redacted] (Tessera Atleta e Rappresentante Tecnicin. FB57A690 Koala 2.0 A.P.S. di Roma), soggetti che hanno postato i summenzionati post, appaiono gravemente antidisciplinari e recano offesa alla reputazione ed immagine della Fibis; ritenute violate le disposizioni di cui all'art. 1 e 11 reg. giustizia vigente Fibis, fatti aggravati ex art. 31 comma 1 lettera f) reg. giustizia vigente, comunica ai tesserati in questione di aver concluso le indagini a loro carico. *Ritenute fondate*

*le accuse chiede fissarsi volere
disciplinare avanti il Tribunale
federale delle FIBIS.*

Si notifici ai tesserati.

Bologna,

La Procura Federale della FIBIS

f.to Massimiliano Cané

